STATUTO	
Di "PUNTI DI VISTA APS"	
Dopo le modifiche apportate in data odierna 23 dicembre 2019	
allo Statuto dell'Associazione costituita come "Associazione	
Culturale Punti di Vista" in data 9 luglio 1996 e già registrato	
all'Uff. Atti Pubblici di Roma in data 16 luglio 1996, reperto-	
rio 14161 raccolta 3624n; successivamente modificato in data 8	
dicembre 2009, registrato il 14 dicembre 2009 presso l'Agenzia	
delle Entrate Roma 7, serie 3 n. 10589.	
ART. 1	
(Denominazione e sede)	
E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Ci-	
vile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore de-	
nominato "Punti di Vista APS.	
L'ente assume la forma giuridica di Associazione di Promozione	
Sociale non riconosciuta, democratica, apartitica, a supporto	
dei diritti umani universali, e contraria ad ogni discrimina-	
zione basata sul genere e sull'età, la provenienza etnica, la	
nazionalità, la fede religiosa, la condizione economica e ci-	
vile.	
L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via	
automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli at-	
ti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico	
solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle	
Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Re-	

—

ART. 5	
(Finalità e Attività)	
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività	
d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,	
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
L'Associazione persegue le proprie finalità:	
1) Favorire produzione e scambio di conoscenze e sapere, e faci-	
litare il dialogo tra persone di diverse competenze, esperienze,	
culture, tradizioni, religioni, nella convinzione che nessun	
punto di vista, nessuna visione del mondo sia capace di descri-	
zioni e spiegazioni esaustive della realtà;	
2) Proporre un approccio con la natura improntato al rispetto e	
al senso di armoniosa appartenenza a essa, e promuovere uno svi-	
luppo sostenibile che abbia al proprio centro il rispetto dei	
diritti umani e la cura dell'ambiente, sia radicato nelle cono-	
scenze dell'ecologia e nella consapevolezza dell'interdipendenza	
tra livello globale e locale, e tra scelte individuali e collet-	
tive;	
3) Promuovere formazione, ricerca, sperimentazione, documenta-	
zione e diffusione di teorie e pratiche della giustizia sociale	
e ambientale, e per il pieno raggiungimento dei diritti umani e	
in particolare della eguaglianza dei diritti e delle opportunità	
tra uomini e donne.	
4) Promuovere ricerca e conoscenza sulle cause e sugli effetti	
del cambiamento climatico, anche in relazione alla globalizza-	
3	

zione dei sistemi del cibo e dei processi industriali, esploran-	
do alternative di produzione e consumo basate su modelli capaci	
di proteggere e rafforzare gli ecosistemi, e in particolare:	
agricoltura naturale e agro-ecologia, fonti energetiche rinnova-	
bili, mobilità sostenibile, materiali e tecniche di costruzione	
ecologici, economie circolari e locali, economie comunitarie ad	
alta inclusione economica e sociale.	
5) Promuovere esperienze di comunità inclusive, solidali e basa-	
te sull'eguaglianza di genere, la gestione dei beni comuni e la	
protezione della biodiversità, valorizzando al tempo stesso il	
territorio, tradizioni e conoscenze locali positive, sovranità	
alimentare.	
6) Promuovere modelli educativi capaci di abbinare formazione	
formale e informale, recettività e creatività artistica, capaci-	
tà cognitive intellettuali e abilità fisiche e manuali, e inco-	
raggino l'incontro rispettoso tra le persone;	
7) Promuovere un modello di turismo responsabile e a basso im-	
patto ambientale, destinato anche ai meno abbienti, rispettoso	
delle culture e della natura, orientato all'incontro,	
all'esplorazione di sé, e guidato dal desiderio di conoscenza;	
8)Valorizzare il tempo libero e promuovere l'aggregazione socia-	
le.	
9) Mantenere aperto, attivo e in buono stato di conservazione il	
Convento francescano S.Maria del Giglio in Bolsena, ove Punti di	
Vista ha anche scelto di collocare la propria sede operativa.	
4	

 Rispondendo alle esigenze etiche ed ecologiche contemporanee,	
Punti di Vista vuole continuare, attualizzare e reinterpretare	
nella laicità la tradizione francescana che esalta l'incontro,	
la condivisione, l'esperienza di fraternità/sororità, cerca	
l'evoluzione personale attraverso l'esperienza comunitaria, per-	
segue la salvaguardia del creato, la giustizia e la pace univer-	
sale.	
Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione	
eserciterà in via esclusiva e principale, in favore dei propri	
associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo	
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,	
le seguenti attività di interesse generale, tra quelle indivi-	
duate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:	
I- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi	
1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifi-	
cazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
successive modificazioni; (lettera a)	
II - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
educativa (lettera d)	
III - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);	
5	
5	

IV - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gen-	
naio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
V - formazione universitaria e post-universitaria (lettera g)	
VI - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (let-	
tera h)	
VII - organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
di cui al presente articolo (lettera i)	
VIII- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e	
successive modificazioni (lettera j);	
IX- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-	
 se sociale, culturale o religioso (lettera k);	
X - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formati-	
vo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà	
educativa (lettera 1);	
XI - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti	
del Terzo settore; (lettera m)	
XII - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);	
6	

XIII - attività commerciali, produttive, di educazione e infor-	
mazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in li-	
cenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore	
di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un	
rapporto commerciale con un produttore operante in un'area eco-	
nomica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di	
sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del	
produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di	
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed inter-	
nazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre	
un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sin-	
dacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infan-	
tile (lettera o);	
XIV - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
ti (lettera r);	
XV - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);	
XVI - organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
stiche (lettera t);	
XVII - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi	
a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
7	
•	

generale a norma del presente articolo (lettera u);	
XVIII - promozione della cultura della legalità, della pace tra	
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera	
v);	
XIX - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti del-	
le attività di interesse generale di cui al presente articolo,	
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27	
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale	
di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
n. 244 (lettera w);	
XX - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
 confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).	
 L'associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non	
esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale,	
svolgere le seguenti attività:	
1 — gestione di strutture extra-alberghiere a carattere comple-	
mentare (ad esempio case per ferie)	
2 — accoglienza di partecipanti a seminari, corsi, simposi,	
workshop, laboratori, retreats, convegni, congressi, conven-	
tions, ritiri per scritture e pubblicazioni, ritiri residenziali	
promossi o co-promossi da Punti di Vista;	
3 - ideazione e realizzazione di percorsi formativi e professio-	
nalizzanti;	
8	

4 - escursioni e visite guidate;	
 5 - eventi culturali, mostre d'arte e d'artigianato, fiere e	
mercati a sostegno delle economie locali e sostenibili;	
6 - attività sportive, ludico e creative, scambi giovanili, ge-	
mellaggi, visite di studio;	
7 - collaborazioni con accademie, istituti di ricerca, enti lo-	
cali, istituzioni europee e internazionali	
8 - iniziative volte e far conoscere strumenti, processi, meto-	
di, tecnologie riguardanti la salvaguardia ambientale e territo-	
riale;	
9 — progetti dimostrativi di sviluppo sostenibile e di sostegno	
a comunità, anche attraverso cooperazione internazionale o grup-	
pi di acquisto.	
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse gene-	
rale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo	
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, an-	
che mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La lo-	
ro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.	
L'Associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non	
esaustivo, nell'ambito delle attività diverse da quelle di inte-	
resse generale, svolgere l'attività di accoglienza per associa-	
ti, per pellegrini e viandanti, e eco/equo-turisti.	
L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi	
al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto	
9	

qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e me-	
diante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
 erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risor-	
se proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipen-	
denti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-	
rettezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle	
disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.	
ART. 6	
(Ammissione e quota associativa)	
Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le Asso-	
ciazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli	
scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di	
interesse generale.	
Possono aderire all'Associazione, nella persona del loro rappre-	
sentante legale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di	
lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta	
per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale	
associate.	
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può	
essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il	
numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,	
l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio	
del RUNTS e integrare il numero entro un anno.	
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Diret-	
tivo su domanda dell'interessato e per le APS e gli ETS su do-	
10	

manda del loro rappresentante legale, secondo criteri non di-	
scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività	
d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interes-	
sato e annotata nel libro degli associati.	
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comuni-	
ca la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.	
L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione	
di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in	
occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad asso-	
ciato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di re-	
cesso.	
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
Tutti gli associati sono tenuti al sostegno finanziario	
dell'Associazione attraverso il pagamento della quota associati-	
va annuale, la cui entità è deliberata annualmente dal Consiglio	
Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.	
Il versamento della quota associativa avviene contestualmente	
alla domanda di ammissione per i nuovi associati ed entro il 31	
marzo di ogni anno per gli anni successivi. La quota annuale è	
relativa per l'anno solare in corso qualunque sia la data di am-	
missione.	
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non riva-	
lutabile.	

	ART. 7	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stes-	
	si se maggiorenni;	
	• essere informati sulle attività dell'Associazione e con-	
	trollarne l'andamento attraverso i canali web e social	
	istituzionali;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;	
	• esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal	
	successivo art. 19;	
	• votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati e in regola con il pagamento della	
	quota associativa;	
	• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi	
	dell'art. 29 del Codice del terzo settore;	
	e il dovere di:	
	• rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• versare la quota associativa entro i termini stabiliti	
	dall'art. 6 del presente Statuto e secondo l'importo e le	
	modalità di versamento annualmente deliberati dal Consi-	
	glio Direttivo.	
		

ART. 8	
(Volontario e attività di volontariato)	
L'associato volontario svolge la propria attività in favore del-	
la comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e	
gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva-	
mente per fini di solidarietà.	
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi	
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita	
in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volonta-	
ri possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente	
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti	
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfet-	
tario.	
Gli associati che svolgono attività di volontariato sono iscrit-	
ti in un apposito registro in cui viene riportato il periodo	
temporale in cui ciascun associato presta attività di volonta-	
riato. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro au-	
tonomo o di altra natura anche dei propri associati come dispo-	
sto dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017.	
ART. 9	
(Perdita della qualifica di associato)	
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusio-	
40	

ne. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comuni-	
cazione scritta al Consiglio Direttivo.	
Il recedente non ha diritto di rimborso, nemmeno parziale, delle	
quote associative versate.	
L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto	
all'art.7, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è	
deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea	
degli associati, con voto segreto e dopo aver ascoltato le even-	
tuali giustificazioni dell'interessato.	
In particolare, gli associati possono essere esclusi se:	
1. senza giustificato motivo si rendano morosi nel versamento	
della quota associativa annuale;	
2. non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto,	
degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni	
legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;	
3. svolgano attività contrarie agli interessi	
dell'Associazione;	
4. in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali,	
all'Associazione.	
L'esclusione è permanente per gli associati esclusi per i motivi	
di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo e sarà loro comu-	
nicata per lettera.	
Solo agli associati esclusi per i motivi di cui al punto 1 del	
presente articolo, basati su una regola temporale oggettiva, è	
consentito fare domanda di associarsi nuovamente nel corso del	
44	

tempo e la loro domanda sarà accettata senza necessità di essere	
deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata contestualmente.	
L'esclusione e il riferimento alla tipologia di motivi è indica-	
ta nel libro degli associati.	
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei me-	
si dal giorno di notifica della deliberazione.	
ART. 10	
(Gli organi sociali)	
Sono organi dell'Associazione:	
• l'Assemblea degli associati	
• il Consiglio Direttivo	
 • il Presidente	
• L'Organo di Controllo	
Tutte le cariche sono gratuite.	
ART. 11	
(L'Assemblea)	
L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione,	
iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento	
della quota sociale annuale. E' l'organo sovrano.	
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare	
da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun asso-	
ciato può rappresentare sino a un massimo di tre associa-	
ti.	
Nel caso degli associati APS ed ETS, il voto è espresso dal le-	
 gale rappresentante.	
15	

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in	
sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente	
 dai convenuti all'Assemblea stessa.	
L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove.	
E' convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le	
veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima	
di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riu-	
nione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale da-	
ta di seconda convocazione.	
Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede	
legale e operativa dell'Associazione e/o a mezzo e-mail spedita	
al recapito risultante dal libro degli associati.	
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo	
degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene ne-	
cessario.	
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle	
riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal	
Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede	
dell'Associazione.	
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordina-	
ria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo sciogli-	
mento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
ART.12	
(Compiti dell'Assemblea)	
L'Assemblea ordinaria:	
16	

• determina le linee generali programmatiche dell'attività	
dell'Associazione;	
• delibera sui programmi delle attività associative elabora-	
ti dal Consiglio Direttivo;	
• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,	
quando previsto;	
• nomina e revoca i componenti degli del Consiglio Direttivo	
e dell'Organo di Controllo;	
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-	
fronti;	
• delibera le proposte del Consiglio Direttivo sull'esclu-	
sione degli associati;	
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
• approva e modifica gli altri eventuali regolamenti interni	
su proposta del Consiglio Direttivo;	
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
• Discute e delibera su altri argomenti messi all'ordine del	
giorno su proposta degli associati secondo le norme qui	
specificate:	
Le proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno	
dell'Assemblea ordinaria di iniziativa degli associati vanno	
fatte pervenire per iscritto al Presidente entro il 31 gennaio.	
Esse verranno poste all'ordine del giorno se pervenute	
17	

dall'Organo di Controllo, da almeno un terzo degli associati o	
se il Consiglio Direttivo lo ritenga comunque opportuno.	
L'Assemblea straordinaria:	
delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello	
Statuto;	
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
la scissione dell'Associazione;	
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
ART. 13	
(Assemblea ordinaria)	
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, en-	
tro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e	
del bilancio sociale, ove previsto.	
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convo-	
cazione con la presenza della metà più uno degli associati, pre-	
senti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualun-	
que sia il numero degli associati presenti, in proprio o in de-	
lega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via	
elettronica, purché sia possibile verificare l'identità	
dell'associato che partecipa e vota.	
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno di-	
ritto di voto.	

ART. 14	
(Assemblea straordinaria)	
L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione	
con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole	
della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la	
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto	
favorevole di almeno 3/4 degli associati.	
ART. 15	
(Consiglio Direttivo)	
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
dell'Associazione.	
Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attua-	
zione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea	
alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revo-	
cato.	
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da 5 a 13 Consi-	
glieri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate da	
almeno tre anni. Ne fanno parte il Presidente dell'Associazione	
e Il Vicepresidente.	
Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere	
rieletti.	
Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre	
riunioni consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica.	
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di	
interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del co-	
19	

dice civile.	
Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove	
almeno tre volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ri-	
tenga necessario o venga richiesto da almeno tre membri del Con-	
siglio stesso o dall'Organo di Controllo.	
Viene convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del	
giorno, inviata 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presen-	
te la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte	
a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
del Presidente.	
Il libro dei verbali è redatto a cura dal Segretario che, in	
apertura di ogni riunione, viene nominato tra i presenti.	
Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e	
straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per leg-	
ge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
In particolare, tra gli altri compiti:	
• dirige e amministra l'Associazione,	
• attua le deliberazioni dell'Assemblea,	
• propone le linee programmatiche delle attività associative	
• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il	
bilancio sociale, li sottopone all'approvazione	
dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti	
dalla legge,	
• predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
20	

previsione e la programmazione economica dell'esercizio,	
• sceglie e nomina collaboratori, tecnici e professionisti	
le cui competenze siano necessarie allo svolgimento delle	
attività associative;	
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
associative,	
• cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza,	
• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione	
nel Registro Regionale delle APS e del RUNTS,	
disciplina l'ammissione degli associati,	
 definisce le quote associative annuali,	
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.	
Propone le modifiche allo Statuto e agli eventuali regola-	
menti interni	
• propone l'esclusione degli associati in caso di inadem-	
pienze	
Propone la nomina dell'Organo di Controllo quando previsto	
dalla legge	
Propone lo scioglimento dell'Associazione all'Assemblea	
 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al	
Presidente o a uno o più Consiglieri.	
Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è genera-	
le, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili	
ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi	
ne erano a conoscenza.	
21	

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio	
Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri compo-	
nenti del Consiglio Direttivo.	
ART. 16	
(Il Presidente)	
 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio	
interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente	
l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso	
 l'esterno.	
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e	
 cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per	
eventuale revoca decisa dall'Assemblea.	
Il Presidente può essere rieletto.	
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente	
convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del	
Consiglio Direttivo.	
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Di-	
rettivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle di-	
rettive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in me-	
rito all'attività compiuta.	
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribu-	
zione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio	
delle sue funzioni.	
1 '7'1	i .

ART. 17	
(L'Organo di Controllo)	
L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consi-	
glio Direttivo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.	
Lgs. /2017 e cioè quando siano superati per due esercizi conse-	
cutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato	
patrimoniale 110.000 euro; entrate 220.000 euro; cinque dipen-	
denti occupati in media durante l'esercizio.	
L'Organo di Controllo:	
• vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul	
rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento	
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
attesta che il bilancio sociale (quando previsto) sia sta-	
to redatto in conformità alle linee guida di cui all'arti-	
colo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del moni-	
toraggio svolto.	
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.	
117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è	
costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento	
procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può	
chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni	

sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo, nominato	
quando previsto dalla legge, rimane in carica un anno.	
ART. 18	
 (Revisione legale dei conti)	
Quando necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del	
D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita	
all'Organo di Controllo che è formato da un revisore contabile	
 iscritto al relativo registro.	
 Art. 19	
(Libri sociali)	
 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:	
a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Diretti-	
vo;	
b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assem-	
blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
Direttivo e, dell'Organo di Controllo (quando presente) tenuti a	
cura dell'organo a cui si riferiscono;	
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Diret-	
tivo.	
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota as-	
sociativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti	
 presso la sede legale dell'Associazione, resi disponibili entro	
60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Di-	
24	

rettivo		
	ART. 20	
	(Risorse economiche)	
Le risorse econor	miche dell'Associazione sono costituite da:	
• quote asso	ciative annuali;	
• contributi	volontari degli associati;	
• contributi	pubblici e privati;	
• donazioni;		
• lasciti te	estamentari;	
• rendite pa	trimoniali;	
• attività d	i raccolta fondi;	
• rimborsi d	la convenzioni;	
• proventi d	la cessioni di beni e servizi agli associati e a	
terzi, anc	he attraverso lo svolgimento di attività diverse	
(di natura	a commerciale, artigianale o agricola) svolte in	
maniera au	siliaria e sussidiaria alle attività di interes-	
se general	e e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
obiettivi	istituzionali, realizzabili fino all'operatività	
del RUNTS.		
• ogni altra	entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 21	
	(I beni)	
I beni dell'asso	ciazione sono beni immobili, beni registrati mo-	
bili e beni mobi	ili. I beni immobili e i beni registrati mobili	
possono essere a	acquistati dall'Associazione e sono a essa inte-	
25		

stati.	
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili	
che sono collocati nelle sedi legale e operativa	
dell'Associazione sono elencati nell'inventario, da predisporre	
e custodire presso la sede dell'Associazione e che può essere	
consultato dagli associati.	
ART. 22	
(Divieto di distribuzione degli utili	
e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indi-	
retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capi-	
tale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del	
D.Lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collabora-	
tori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali,	
anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimen-	
to individuale del rapporto associativo.	
L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio,	
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate co-	
munque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria	
ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, so-	
lidaristiche e di utilita` sociale.	
ART. 23	
(Bilancio)	
Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre	
dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli arti-	
26	

goli 12 o 07 dol D. Leg. 117/2017 o dollo volativo novemo di at	
 coli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di at-	
tuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e cor-	
retta l'andamento economico e finanziario	
dell'Associazione.	
Il bilancio e` predisposto dal Consiglio Direttivo e viene ap-	
provato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura	
dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato pres-	
so il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.	
ART. 24	
(Bilancio sociale)	
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.	
117/2017.	
ART. 25	
(Convenzioni)	
Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche	
di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate	
dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di	
attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione,	
 quale suo legale rappresentante.	
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,	
presso la sede dell'Associazione.	
ART. 26	
(Personale retribuito)	
L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale	
 retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.	

117/2017.	
I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono di-	
sciplinati dalla legge e da apposito regolamento proposto dal	
Consiglio Direttivo e adottato dall'Associazione in sede assem-	
bleare.	
 ART. 27	
(Responsabilità e assicurazione	
degli associati volontari)	
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato	
sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità	
civile verso i terzi connessi allo svolgimento delle attività di	
volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
 ART. 28	
(Responsabilità dell'Associazione)	
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano	
l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul	
fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personal-	
mente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per	
conto dell'Associazione.	
ART. 29	
(Assicurazione dell'associazione)	
L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni	
derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale	
dell'associazione stessa, anche relativamente all'uso della pro-	
pria sede operativa per attività diverse, collaterali alle atti-	
28	
20	

 vità di interesse generale.	
ART. 30	
(Devoluzione del patrimonio)	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	
devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad al-	
tri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9	
del D. Lgs. 117/2017.	
ART. 31	
(Disposizioni finali)	
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimen-	
to alle normative vigenti in materia e ai principi generali	
dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e	
di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con	
uno o più regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Di-	
rettivo e approvati dall'Assemblea.	
ART. 32	
(Norma transitoria)	
1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che ri-	
sultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trova-	
no applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.	
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs.	
117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al	
medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n.	
148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali conte-	
nute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.	
29	

	3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, so-	
	stituendo l'acronimo APS, in via automatica e sarà spendibile	
	nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e	
	nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto	
	l'iscrizione al RUNTS.	
	FIRMATO:	
	Sabrina Aguiari	
	Giulia Camerlengo	
	Nathan Morrow	
	Sonja Cappello	
	Wendy Harcourt	
	Federica Aguiari	
	Annamaria Di Francesco	
	Giorgio Gallina	
	Anna Katharina Voss	
	Simona Lanzoni	
	Michel Pellaton	
_		
_		
	30	